

# ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSI WINDSURF

SPORTIVA DILETTANTISTICA

## STATUTO

### Art. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione Italiana Classi Windsurf costituita con atto a rogito notaio Saia di Milano in data 1.2.1984 Rep. N. 5748 con la denominazione "Circuito Italiano Funboard" a norma degli artt.36 e ss. del Codice civile, assume la seguente nuova denominazione "*Associazione Italiana Classi Windsurf sportiva dilettantistica*" in breve "*A.I.C.W.*".

L'associazione, già riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela (F.I.V.), della quale si impegna ad osservarne lo statuto ed i regolamenti dalla stessa emanati o adottati, si impegna ad affiliarsi ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolamenti dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

L'associazione è aperta a tutte/i coloro che intendano impegnarsi nel sostegno alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali.

### Art. 2 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

### Art. 3 – SEDE

L'associazione ha la sede legale presso l'indirizzo del Presidente in carica.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia.

### Art. 4 – OGGETTO SOCIALE

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

L'associazione, con spirito altruistico, si propone di promuovere e diffondere la disciplina sportiva della tavola a vela nelle **Classi amministrare** dall'associazione (**Funboard, Raceboard, e Classe Formula Windsurfing**) mediante:

- a) la promozione ed il coordinamento dell'attività agonistica e sportiva, secondo la normativa F.I.V. vigente ed a mezzo delle Società veliche affiliate, compresa l'attività didattica;
- b) lo sviluppo sul territorio nazionale di regate e manifestazioni agonistiche a mezzo delle Società affiliate secondo le normative emanate dalla F.I.V. e dalle Autorità internazionali alle quali la F.I.V. e/o l'associazione è affiliata;

- c) la promozione della partecipazione alle regate in Italia e all'estero dei propri associati;
- d) l'organizzazione di ogni attività inerente agli scopi associativi, mediante l'organizzazione di conferenze, mostre, proiezioni e ogni altro mezzo considerato opportuno;
- e) l'organizzazione di viaggi e soggiorni a scopo culturale e divulgativo delle specialità veliche del windsurf;
- f) la divulgazione della conoscenza delle leggi che disciplinano l'attività nautica, e delle tecniche delle tavole a vela;
- g) la promozione ed eventualmente il finanziamento di iniziative atte a diffondere l'esercizio dell'attività delle tavole a vela. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà sempre mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli Enti pubblici, delle aziende pubbliche e private e degli sponsor.

Per il conseguimento di tali fini potrà:

- acquistare in proprietà od altro diritto reale di godimento ed assumere in affitto, locazione, comodato oppure in forza di convenzione, qualsiasi tipo di immobile, mobile, struttura, impianto od attrezzatura turistica, commerciale, culturale, ricreativa o sportiva;
- attrezzare qualsiasi tipo di struttura, anche non di proprietà, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- consentire ai soci il godimento delle strutture e dei servizi sociali secondo le norme dell'eventuale regolamento che potrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo;
- stipulare contratti e convenzioni con enti, società e privati;
- promuovere manifestazioni, spettacoli, convegni, festeggiamenti, competizioni, gite ed escursioni;
- assumere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati ed istituti di credito;
- compiere tutti gli atti e concludere contratti di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessari o utili per il conseguimento delle proprie finalità;
- partecipare a consorzi, enti, associazioni o altri organismi che non siano in contrasto con gli scopi sociali.

#### **Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- erogazioni liberali in denaro o in natura da chiunque elargite;
- contributi pubblici e privati a fondo perduto, in conto capitale o in conto esercizio;
- proventi derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- ogni altro provento - anche commerciale - che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché riferito ad attività strumentali e/o accessorie all'attività istituzionale e, comunque,

consentite da norme di legge o regolamenti;

- proventi derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente o indirettamente dall'associazione, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota o contributo associativo, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

L'importo della quota associativa viene determinata per ciascuna categoria di socio dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige entro il 30 settembre di ogni anno un rendiconto economico e finanziario dell'ultimo esercizio chiuso ed un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione delle eventuali attività commerciali poste in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE**

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi che siano proprietari di almeno una tavola a vela nelle **Classi amministrare** dall'associazione (**Funboard, Raceboard e Classe Formula Windsurfing**), ed in regola con il pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori**
- **Soci Ordinari:** le persone fisiche che, fattane richiesta, vengono ammesse con tale qualifica, in quanto proprietari di tavole nelle **Classi amministrare** dall'associazione (**Funboard, Raceboard e Classe Formula Windsurfing**) e che possono svolgere tutte le discipline promosse dall'associazione;
- **Soci Collettivi:** associazioni, società e circoli velici affiliati proprietari di una o più tavole nelle **Classi amministrare** dall'associazione (**Funboard, Raceboard e Classe Formula Windsurfing**)
- **Soci Onorari:** sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione;

I soci fondatori sono anche considerati soci ordinari.

Il socio onorario non paga nessuna quota.

Il Consiglio Direttivo potrà con autonoma delibera stabilire nuove categorie di soci, in funzione del numero e della tipologia delle diverse discipline praticate all'interno dell'associazione.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati ed uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

#### **Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI**

Per richiedere l'ammissione a socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esamina le domande presentate e dà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

I soci minorenni devono presentare la domanda di ammissione controfirmata da chi esercita la patria potestà. Quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I criteri generali per l'ammissione a socio sono fissati con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I soci, una volta ammessi, pagano la quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Il socio che intende recedere dall'associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'associazione non verranno rimborsate né al socio receduto, né al socio radiato.

#### **Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari inserite nel presente Statuto;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione;

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- partecipare alle regate zonali, regionali o nazionali organizzate sotto la giurisdizione della F.I.V., osservando la normativa al fine emanata ed i relativi bandi;
- partecipare alle regate internazionali;
- intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare all'assemblea zonale;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;

- esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

#### **Art. 10 - QUOTE SOCIALI**

Tipi di quote:

- **quota associativa annuale** stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- **quota aggiuntiva** per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio medesimo.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

#### **Art. 11 – DECADENZA DEI SOCI**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- recesso volontario;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto;
- morte del socio;
- mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio direttivo;

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.

In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

#### **Art. 12 - SANZIONI**

In caso di avvenute trasgressioni ai Regolamenti da esso approvati, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a tempo determinato da 1 a 48 mesi
- radiazione.

### **Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Segretario scelto tra i membri del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo;
- le Assemblee zonali;
- Il Revisore o il Collegio dei revisori dei conti, se nominati.

### **Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale proprietari di tavole in **Classi amministrate** dall'associazione (**Funboard, Raceboard e Classe Formula Windsurfing**) da almeno un mese.

La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto. E' prevista la possibilità di conferire delega scritta ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di un socio nell'ambito della stessa assemblea.

I soci collettivi possono essere rappresentati da un socio, munito di una delega il rilasciata dal circolo o dalla società, e hanno diritto a un voto, indipendentemente dal numero delle tavole delle quali sono proprietari.

All'assemblea possono partecipare, su invito del Presidente, anche estranei a titolo conoscitivo.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

Sono competenze dell'assemblea generale dei soci:

- l'elezione del Consiglio Direttivo dell'associazione;
- le modifiche dello Statuto, presentate dal Consiglio Direttivo o dai soci;
- il riconoscimento ufficiale di eventuali gruppi di lavoro su tematiche specifiche;
- la nomina del Presidente onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti;

L'assemblea straordinaria delibera in tema di scioglimento dell'associazione e sulle relative modalità di liquidazione della stessa.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora di prima e seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni

prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio preventivamente comunicato alla società oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio, nonché pubblicazione sul sito web.

In casi di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è valida:

- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

A L'Assemblea straordinaria è valida:

- **in prima convocazione**, con la presenza di almeno tre/quarti degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano recedere dall'associazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 15 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Il mandato assegnato al Consiglio Direttivo è rinnovabile ed ha durata di quattro anni in concomitanza con la durata del quadriennio olimpico F.I.V. Alla scadenza del predetto mandato scadono tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto.

Le cariche sociali sono elettive e s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli Organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea dei Soci; ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati i primi sette della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il Presidente dell'Associazione viene nominato direttamente dall'Assemblea dei Soci tra i membri eletti del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

#### **Art. 16 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente eletto dall'assemblea dei Soci è anche il solo legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo degli affari correnti ed all'ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti e ne delega la firma;
- convoca l'Assemblea Sociale su incarico del Consiglio Direttivo.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente Segretario.

In casi di straordinaria necessità ed urgenza il Presidente potrà autonomamente adottare provvedimenti riguardanti la gestione ordinaria, salvo convocare nel più breve tempo possibile il Consiglio Direttivo al fine di ottenere la necessaria ratifica.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati quadriennali consecutivi.

#### **Art. 17 - IL PRESIDENTE ONORARIO**

I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente o altre persone riconosciute particolarmente meritevoli dal Consiglio Direttivo, possono essere nominate Presidente onorario dall'assemblea generale dei soci.

Il Presidente onorario ha carattere vitalizio e partecipa a pieno titolo alle sedute del Consiglio Direttivo e alla Consulta nazionale dei delegati zionali senza diritto di voto.

Egli esprime parere consultivo su tutte le questioni che gli vengano sottoposte.

#### **Art. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente Segretario;
- dai Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere;

Esso ha durata quattro anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti:

- Il Vice Presidente Segretario;
- Il Tesoriere, precisandone le funzioni.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Art. 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione. Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio



Direttivo assume i seguenti compiti:

- curare il conseguimento dei fini statutari;
- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci;
- deliberare sulla accettazione dei soci e sulla loro eventuale esclusione;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'associazione;
- fissare l'ammontare e il termine di pagamento della quota associativa annua;
- predisporre la relazione morale della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti previsti dal presente statuto;
- impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
- stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno della consulta dei delegati zionali in conformità alla legge ed al presente statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
- eleggere fra i suoi componenti il Vice Presidente Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente Segretario, di un Consigliere o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, è facoltà del Consiglio Direttivo, cooptare il primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Segretario, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- quando venisse a mancare un terzo dei consiglieri in carica.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

#### **Art. 20 – LE ASSEMBLEE ZONALI**

Le assemblee zonali sono costituite dai soci che risiedono nelle singole zone in cui è diviso il territorio nazionale secondo la normativa della F.I.V.

Esse vengono convocate per la prima riunione dal Presidente dell'associazione per l'elezione del delegato di zona.

Le successive riunioni dell'assemblea zonale sono convocate dal delegato di zona, almeno una volta l'anno, per l'esame dei programmi svolti e da svolgere e per l'esame di eventuali compiti ad essa assegnati dal Consiglio Direttivo e, ogni quattro anni, per l'elezione del delegato di zona.

A ogni socio ordinario spetta un voto.

All'assemblea i soci possono partecipare in proprio o per delega rilasciata ad altro socio. È ammessa una sola delega.

L'assemblea zonale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi.

#### **Art. 21 – CONSULTA NAZIONALE DEI DELEGATI ZONALI**

I delegati zonali si riuniscono almeno una volta l'anno entro il quindici dicembre in via consultiva.

Sono convocati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia. La data e l'ordine del giorno per la convocazione dell'assemblea sono comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora di prima e seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio preventivamente comunicato alla società oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio.

Hanno diritto di intervenire tutti i delegati di zona e i membri del Consiglio Direttivo. A ciascuno spetta un voto.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria in prima convocazione l'intervento di almeno due terzi degli aventi diritto di voto. Non raggiungendo questo numero di partecipanti, la sessione è rimandata alla seconda convocazione. Nella seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Alla Consulta possono partecipare, su invito del Presidente, anche altri soci o estranei, a titolo consultivo. Sono invitati permanenti i coordinatori dei gruppi di lavoro su tematiche specifiche a titolo consultivo.

#### **Art. 22 – COMPETENZE DELLA CONSULTA NAZIONALE DEI DELEGATI ZONALI**

La consulta nazionale dei delegati zonali si esprime:

- sul programma di massima delle manifestazioni agonistiche per gli anni successivi, proposto dal Consiglio Direttivo, nei suoi aspetti normativi, strutturali, economici, tecnici e temporali;
- sulla valutazione e i rilievi in relazione alla stagione agonistica.

#### **Art. 23 – REVISIONE DEI CONTI**

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello Statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

#### **Art. 24 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci ma può anche avvalersi degli stessi soci quali lavoratori dipendenti o collaboratori al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Le remunerazioni corrisposte ai soci che operano in qualità di dipendenti e/o collaboratori non devono eccedere il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

#### **Art. 25 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati presso la sede dell'associazione o in altro luogo appositamente nominato.

#### **Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ**

Sono eleggibili alle cariche sociali i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- compimento della maggiore età alla data della loro elezione;
- assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sociale, civile e penale in genere.

#### **Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE**

Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo e dai soci. Le proposte presentate dai soci devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.

#### **Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione stabilendone le relative modalità di esecuzione.

28.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

28.2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 29 – FORO COMPETENTE e CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi in relazione alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

#### **Art. 30 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della federazione di appartenenza o ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia.